carifermo
cassa di risparmio di fermo s.p.a.

FOGLIO INFORMATIVO – DR01

DEPOSITO A RISPARMIO

Aggiornamento Nr. 22 del 25 ottobre 2021

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica	**Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.**
Sede legale	**Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO**
Capitale Sociale	**€. 39.241.087,50 i.v.**
Telefono	**0734 2861**
Telefax	**0734 286201**
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	**5102**
Codice ABI	**6150.7**
Nr. Iscrizione al Registro Imprese di Fermo, Cod.Fiscale / Partita IVA	**00112540448**
Sito Internet	**www.carifermo.it**
Indirizzo di posta elettronica	**direzione@carifermo.it**
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)	**direzione.carifermo@legalmail.it**
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce	**Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia**

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO

Struttura e funzione economica

Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato). La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del libretto di risparmio nominativo, sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

Con il Decreto Legge 90/2017 del 25 maggio, che recepisce la direttiva UE 2015/849 sulla prevenzione al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, a decorrere da 4 luglio 2017 è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
- rischio di controparte. A fronte di questo rischio, è prevista la copertura, nei limiti di importo di 100.000 Euro per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. A partire dal 2016, con l'applicazione delle nuove regole europee sulla gestione delle crisi bancarie (direttiva BRRD), i depositi bancari, per la quota non protetta dal sistema di garanzia dei depositi, possono essere soggetti al c.d. Bail-in pertanto, in caso di crisi bancaria, potrebbero essere svalutati dalle autorità al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà.

CONDIZIONI ECONOMICHE

DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO

DESCRIZIONE		VALORE
Tasso Avere Fisso Annuo Creditore		minimo 0,010%
Tasso Avere Variabile Annuo Creditore		minimo 0.000%
Aliquota Ritenuta Fiscale		26,000%
Codice criterio capitalizzazione		Annuale
Commissione di mancato preavviso	Aliquota commissione Minimo commissione Massimo commissione Soglia applicazione commissione	0,250% 3,00 Euro 15,00 Euro 516,46 Euro
Spese Fisse di Liquidazione		5,50 Euro
Spese di Estinzione Rapporto		0,00 Euro
Commissioni per duplicati di libretto di deposito		27,00 Euro
Spese per invio comunicazioni periodiche		3,00 Euro
Spese per invio Comunicazione Trasparenza		2,00 Euro
Imposta di bollo	Secondo le disposizioni legislative tempo per tempo vigenti	

DEPOSITO A RISPARMIO VINCOLATO

DESCRIZIONE		VALORE
Tasso Avere Fisso Annuo Creditore per **Vincolo a 3 mesi**	per scaglioni di giacenza: 0,00 - 25.000,00 Euro 25.000,00 - 100.000,00 Euro da 100.000,00 Euro	 0,250% 0,270% 0,300%
Tasso Avere Fisso Annuo Creditore per **Vincolo a 6 mesi**	per scaglioni di giacenza: 0,00 - 25.000,00 Euro 25.000,00 - 100.000,00 Euro da 100.000,00 Euro	 0,300% 0,300% 0,350%
Aliquota Ritenuta Fiscale		26,000%
Saldo minimo consentito		15,00 Euro
Codice criterio capitalizzazione		Annuale
Penale per rottura vincolo (prelevamenti prima della scadenza del vincolo): ……. retrodatazione valuta La penale non viene applicata per prelevamenti effettuati entro i 15 giorni successivi la scadenza del vincolo		30 giorni
Spese Fisse di Liquidazione		5,50 Euro
Spese di Estinzione Rapporto		0,00 Euro
Commissioni per duplicati di libretto di deposito		27,00 Euro
Spese per comunicazioni periodiche		3,00 Euro
Spese per invio Comunicazione Trasparenza		2,00 Euro
Imposta di bollo	Secondo le disposizioni legislative tempo per tempo vigenti	

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Recesso dal contratto

Il recesso deve essere esercitato presso la succursale che ha emesso il libretto e consiste nell'estinzione del medesimo. In tal caso il rimborso viene fatto immediatamente all'intestatario o al rappresentante legale. Se l'esercizio del recesso avviene presso un'altra dipendenza, quest'ultima ne cura la trasmissione per l'incasso alla dipendenza emittente; il rimborso avviene successivamente e comunque non oltre 7 giorni lavorativi.
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Nr. 7 giorni lavorativi

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca consegnandolo alla filiale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta, oppure inviandolo mediante posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata indirizzandolo a:

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO
e-mail: reclami@carifermo.it PEC: reclami@pec.carifermo.it

La Banca esaminerà la richiesta tempestivamente e risponderà comunque:

- entro 15 giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento;
- entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo se è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti…);

Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.

Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione. Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** – se il fatto contestato è successivo alla data del 01.01.2009, nel limite di 100.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.carifermo.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile in relativo Regolamento oppure
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
  Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

Tasso Annuo Creditore	*Tasso nominale annuo (al lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione annuale o ad estinzione. Per i vincolati alla scadenza del vincolo o all'estinzione.* *I libretti vincolati non estinti alla scadenza del vincolo si intendono rinnovati per la stessa durata al tasso minimo del momento.*
Spese estinzione rapporto	*Commissione relativa alla richiesta di estinzione del deposito, percepita all'atto dell'estinzione.*
Spese di liquidazione	*Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese*
Penale su prelevamenti	*Applicata sui prelevamenti di importo superiore a €. 516,46 per il mancato preavviso.*
Penale rottura vincolo	*Applicata sui prelevamenti effettuati prima della scadenza del vincolo*
Duplicati	*Sono le commissioni per la duplicazione del libretto a risparmio in caso di distruzione, furto, smarrimento, ecc. dell'originale.*
Spese comunicazione periodiche	*Sono le commissioni relative al recupero spese delle comunicazioni effettuate periodicamente al titolare del rapporto (solo per i depositi nominativi).*
Bollo su contratto di deposito	*Recupero spese relative al bollo su contratto di deposito, percepite all'atto della prima capitalizzazione, indipendentemente dagli interessi netti.*
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi	*Sistema di garanzia che tutela i depositanti relativamente ai crediti derivanti da fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Fondo (www.fitd.it).*
Bail-in	*Il Bail-in (letteralmente "salvataggio interno") è uno strumento che consente alle autorità, in base alle nuove regole europee sulla gestione delle crisi bancarie (direttiva BRRD), di disporre la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato. I depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono espressamente esclusi dal bail-in. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia. In Italia la completa applicazione del bail-in è prevista solo a partire dal 2016. Ulteriori informazioni sulle regole europee di gestione delle crisi e sul meccanismo del bail-in sono disponibili sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it), sul sito istituzionale della Banca (www.carifermo.it) e sulle Postazioni Informative a disposizione della clientela presso tutte le filiali Carifermo.*